

TRIBUNALE DI BOLOGNA
-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art 414 cpc in riassunzione nel giudizio 3589/016 e contestuale istanza ex art 151 cpc.

Per la prof.ssa DONATO Daniela nata a Palermo il 8.8.1977 ivi residente in Via Ausonia 47,c.f.DNTDNL77M08G273Y, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava del foro di Messina con studio in via Cesare Battisti 108, e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi:(avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax090346288 , c.f. LCVVCN74D13F158Q), giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, *ricorrente*

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t., *resistente*

nonché

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

-UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA, in persona del Direttore p.t.; , *resistente*

-UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del Direttore p.t.; , *resistente*

e nei confronti di

di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso EEEE scuola primaria e/o di tutti i docenti inseriti e partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNI ed ordinanza ministeriale n. 241 /2016 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare,

ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

Con ricorso ex art 700 cpc che deve intendersi integralmente richiamato ed incoato al numero rg 3589/016 l'intestato Tribunale ha emesso decreto di rigetto non ritenendo allo stato la sussistenza del *periculum in mora* necessario ai fini dell'accoglimento della chiesta istanza cautelare.

In particolare l'ill.mo Giudice dottoressa Cosentino ha disposto che nella specie a causa della tardività della domanda proposta non vi è alcun pregiudizio futuro ed irreparabile da contrastare, pur ritenendo *prime facie* le ordinanze di accoglimento in fattispecie simili ed allegate al ricorso pienamente condivisibili.

La ricorrente ha interesse alla instaurazione nel merito del giudizio volto all'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del servizi prestato presso gli istituti paritari previa disa pplicazione , ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 delle note comuni allegate al C.C.N.L. 016/017 per la mobilità docenti a.s. 016/017 e per gli anni successivi , nonché ai finid ella ricostruzione della carriera e dell'art 485 d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità anche per l'anno 2017/018 del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari.

FATTO

La ricorrente, docente di Scuola Primaria EEEE posto comune è stata assunta a tempo indeterminato nell'a.s. 2015/2016,(doc.1) prima di aver prestato servizio breve e saltuario nelle scuole materne paritarie, comunali e statali con contratti a tempo determinato dal 1996 fino al 22 Novembre 2015, come da prospetto riepilogativo che

segue (contrassegnato in giallo quello prestato nella scuola paritaria) .

(doc.2)

1996/1997	02/11/1996	03/03/1997	ISTITUTO G. BRUNO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
1996/1997	03/04/1997	29/04/1997	ISTITUTO MINUTOLI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
1996/1997	19/05/1997	12/06/1997	ISTITUTO G. BRUNO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
1998/1999	01/10/1998	31/01/1999	ISTITUTO MINUTOLI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
1998/1999	08/02/1999	08/03/1999	ISTITUTO FIABA	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
1998/1999	13/03/1999	20/03/1999	ISTITUTO FIABA	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
1998/1999	01/06/1999	30/06/1999	ISTITUTO MINUTOLI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2000/2001	25/09/2000	31/12/2000	ISTITUTO MINUTOLI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2000/2001	02/03/2001	30/06/2001	ISTITUTO MINUTOLI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA

2001/2002	01/09/2001	13/11/2001	ISTITUTO MINUTOLI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	14/11/2001	15/11/2001	D. D. A. DE GASPERI STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	16/11/2001	15/01/2002	ISTITUTO MINUTOLI	DOCEN TESCU OLA INFANZ IA
2001/2002	16/01/2002	16/01/2002	D. D. MONTI IBLEI STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	17/01/2002	18/01/2002	IST.COMPR.SFERRACAVALLO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	22/01/2002	23/01/2002	D. D. A. DE GASPERI STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	24/01/2002	24/01/2002	IST. COMPR. MANTEGNA BORSELLINO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	25/01/2002	25/01/2002	IST. COMPR. G. FALCONE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	30/01/2002	01/02/2002	IST. COMPR E. BASILE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2001/2002	06/02/2002	08/06/2002	SCUOLA DANIMARCA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA

2004/2005	29/09/2004	30/09/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	04/10/2004	09/10/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	12/10/2004	15/10/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	18/10/2004	21/10/2004	SCUOLA SANTOCANALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	22/10/2004	22/10/2004	D. D. PALLAVICNO STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	25/10/2004	30/10/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	04/11/2004	04/11/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TESCU OLA INFANZ IA
2004/2005	08/11/2004	09/11/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	11/11/2004	11/11/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	17/11/2004	18/11/2004	IST. COMPR. P. BALSAMO- IMERESE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA

2004/2005	19/11/2004	19/11/2004	D. D. PARTANNA MONDELLO STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	22/11/2004	22/11/2004	SCUOLA G. GALILEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	23/11/2004	23/11/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	24/11/2004	26/11/2004	D. D. PALLAVICINO STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	29/11/2004	30/11/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	01/12/2004	04/12/2004	SCUOLA DANIMARCA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	06/12/2004	06/12/2004	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	07/12/2004	07/12/2004	D. D. PARTANNA MONDELLO STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	09/12/2004	09/12/2004	SCUOLA TOMASELLI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	13/12/2004	14/12/2004	SCUOLA DANIMARCA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ

				IA
2004/2005	15/12/2004	17/12/2004	D.D.PALLAVICINO STATALE	DOCEN TESCU OLA INFANZ IA
2004/2005	20/12/2004	23/12/2004	SCUOLA P.UMBERTO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	07/01/2005	07/01/2005	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	10/01/2005	23/03/2005	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	30/03/2005	01/04/2005	D.D. PALLAVICINO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	04/04/2005	09/04/2005	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	11/04/2005	16/04/2005	D. D. PARTANNA MONDELLO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	18/04/2005	21/04/2005	IST.COMPR.MARABITTI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	22/04/2005	23/04/2005	D.D. PARTANNA MONDELLO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	26/04/2005	04/05/2005	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL

				A INFANZ IA
2004/2005	05/05/2005	05/05/2005	D.D. PALLAVICINO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	06/05/2005	06/05/2005	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	09/05/2005	09/05/2005	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	10/05/2005	10/05/2005	SCUOLA G.GALILEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	11/05/2005	12/05/2005	D.D. PALLAVICINO	DOCEN TESCU OLA INFANZ IA
2004/2005	13/05/2005	13/05/2005	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	16/05/2005	21/05/2005	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	23/05/2005	24/05/2005	SCUOLA P.UMBERTO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	25/05/2005	27/05/2005	D. D. A. DE GASPERI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	30/05/2005	04/06/2005	SCUOLA S. LORENZO	DOCEN TE SCUOL

				A INFANZ IA
2004/2005	07/06/2005	10/06/2005	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2004/2005	17/06/2005	17/06/2005	D. D. GIOVANNI XXIII	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	27/09/2006	29/09/2006	D.D. S.LORENZO STATALE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	29/09/2006	29/09/2006	SCUOLA DANIMARCA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	02/10/2006	07/10/2006	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	09/10/2006	10/10/2006	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	11/10/2006	13/10/2006	IST. COMPR. FEDERICO II	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	16/10/2006	21/10/2006	IST.COMPR.MARABITTI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	23/10/2006	25/10/2006	SCUOLA S.LORENZO	DOCEN TESCU OLA INFANZ IA
2006/2007	26/10/2006	27/10/2006	D.D. MONTI IBLEI	DOCEN TE SCUOL

				A INFANZ IA
2006/2007	30/10/2006	31/10/2006	D.D.S.LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	03/11/2006	03/11/2006	SCUOLA G.GALILEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	06/11/2006	11/11/2006	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	13/11/2006	18/11/2006	IST.COMPR.G.VERDI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	21/11/2006	24/11/2006	D. D. GIOVANNI XXIII	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	27/11/2006	02/12/2006	D. D. GARZILLI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	04/12/2006	07/12/2006	D. D. GARZILLI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	11/12/2006	12/12/2006	SCUOLA G.GALILEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	13/12/2006	15/12/2006	D.D.MONTI IBLEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA

2006/2007	18/12/2006	21/12/2006	D. D. GARZILLI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2006/2007	08/01/2007	30/06/2007	SCUOLA P.UMBERTO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	04/10/2007	05/10/2007	SCUOLA G.GALILEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	09/10/2007	09/10/2007	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCEN TESCU OLA INFANZ IA
2007/2008	11/10/2007	11/10/2007	IST.COMPR.SFERRACAVALLO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	12/10/2007	12/10/2007	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	17/10/2007	18/10/2007	D.D.S.LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	19/10/2007	19/10/2007	D.D.PARTANNA MONDELLO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	23/10/2007	24/10/2007	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	25/10/2007	26/10/2007	IST.COMPR.BRAILLE	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA

2007/2008	29/10/2007	31/10/2007	IST.COMPR.SFERRACAVALLO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	05/11/2007	06/11/2007	D.D.S.LORENZO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	07/11/2007	10/11/2007	IST.COMPR.SGFERRACAVALLO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	12/11/2007	12/11/2007	SCUOLA G.GALILEI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	13/11/2007	14/11/2007	SCUOLA STRAUSS	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	15/11/2007	21/11/2007	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	22/11/2007	22/11/2007	D.D.S.LORENZO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	23/11/2007	23/11/2007	SCUOLA STRAUSS	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	26/11/2007	05/12/2007	D.D.MONTI IBLEI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2007/2008	06/12/2007	06/12/2007	SCUOLA S.LORENZO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA

2007/2008	07/12/2007	07/12/2007	IST. COMPR MARABITTI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	10/12/2007	12/12/2007	IST. COMPR MARABITTI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	13/12/2007	14/12/2007	SCUOLA LA GIOSTRA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	17/12/2007	19/12/2007	SCUOLA P.UMBERTO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	20/12/2007	20/12/2007	D.D.S.LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	21/12/2007	21/12/2007	SCUOLA STRAUSS	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2007/2008	07/01/2008	30/06/2008	SCUOLA DANIMARCA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2008/2009	16/09/2008	31/08/2009	SCUOLA DANIMARCA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2009/2010	28/09/2009	14/10/2009	SCUOLA PERALTA	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2009/2010	15/10/2009	09/11/2009	SCUOLA S.LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ

				IA
2009/2010	10/11/2009	01/02/2010	SCUOLA PERALTA	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2009/2010	03/02/2010	03/02/2010	D.D.MONTIBILEI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2009/2010	04/02/2010	05/02/2010	IST.COMPR.MARABITTI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2009/2010	08/02/2010	08/02/2010	SCUOLA S.LORENZO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2009/2010	09/02/2010	30/06/2010	SCUOLA PERALTA	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2010/2011	21/09/2010	30/06/2011	SCUOLA PERALTA	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2014/2015	25/09/2014	25/09/2014	IST.COMPR.S.LORENZO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2014/2015	29/09/2014	30/09/2014	IST.COMPR.ARENELLA	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2014/2015	02/10/2014	02/10/2014	IST.COMPR.SFERRACAVALLLO	DOCENTE SCUOLA INFANZIA
2014/2015	03/10/2014	03/10/2014	D.D. GARZILLI	DOCENTE SCUOLA

				A INFANZ IA
2014/2015	08/10/2014	07/12/2014	IST.COMPR. S.LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	09/12/2014	09/12/2014	IST. COMPR. S.LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	11/12/2014	12/12/2014	D.D. GARZILLI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	15/12/2014	15/12/2014	IST. COMPR. S. LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	16/12/2014	16/12/2014	D. D. MONTI IBLEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	17/12/2014	17/12/2014	D. D. GARZILLI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	18/12/2014	21/12/2014	IST. COMPR. S. LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	07/01/2015	21/01/2015	IST. COMPR. S. LORENZO	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	22/01/2015	30/06/2015	IST. COMPR. S. LORENZO-SUPPLENZA DI H. 12.50	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA

2014/2015	27/01/2015	27/01/2015	D. D. MONTI IBLEI -IL SERVIZIO SEGUENTE E' INTEGRAZIONE DELLE H.12.50	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	03/02/2015	03/02/2015	D. D. MONTI IBLEI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	20/02/2015	20/02/2015	D. D. MONTI IBLEI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	24/02/2015	24/02/2015	D. D. MONTI IBLEI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	27/07/2015	27/02/2015	D. D. MONTI IBLEI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	03/03/2015	03/03/2015	D. D. GARZILLI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	10/03/2015	10/03/2015	D. D. GARZILLI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	13/03/2015	13/03/2015	D. D. GARZILLI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	17/03/2015	17/03/2015	D. D. MONTI IBLEI	DOCENTE SCUOL A INFANZIA
2014/2015	24/03/2015	24/03/2015	D. D. MONTI IBLEI	DOCENTE SCUOLA INFANZIA

2014/2015	27/03/2015	27/03/2015	D. D. MONTI IBLEI	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA
2014/2015	09/04/2015	30/06/2015	D.D. GARZILII DI H.12.50 PER COMPLETARE LA CATTEDRA.	DOCEN TE SCUOL A INFANZ IA

Con domanda di trasferimento interprovinciale la professoressa Donato ha partecipato alla procedura di mobilità indetta con ordinanza ministeriale n. 241/2016 collocandosi nella fase C, esprimendo, in ossequio alle disposizioni normative, le preferenze sulla scelta della sede di trasferimento indicando gli ambiti con precedenza al trasferimento presso la Provincia di Palermo, i titoli posseduti, il relativo punteggio nonché il servizio dalla stessa prestato;(doc.3)

In particolare alla docente, assunta dalle graduatorie ad esaurimento a seguito della procedura straordinaria ai sensi della legge 107/2015, le veniva riconosciuto il punteggio pari a 18 comprensivo dei 6 punti per il ricongiungimento al genitore, rientrante nell'ambito 003 Emilia Romagna; (doc.4)

L'amministrazione scolastica di contro , in esito alle operazioni disposte da un algoritmo "impazzito", ha negato alla ricorrente, partecipante alla fase C) della procedura di mobilità, il chiesto trasferimento con assegnazione di una nuova sede Ambito 3 presso L'Istituto comprensivo di Marzabotto per il posto di scuola primaria tipo posto comune con decurtazione del punteggio relativo agli 11 anni prestati alle dipendenze della scuola paritaria.

Più precisamente la ricorrente ha avuto assegnato l'ambito 0003 presso la provincia di Bologna con un punteggio di gran lunga

inferiore rispetto a quello che effettivamente le andava riconosciuto qualora l'amministrazione scolastica avesse riconosciuto il punteggio per il servizio svolto presso gli istituti paritari (V. docenti collocati su ambito di Palermo)(doc. 5) come dalla stessa indicati in domanda nonché nell'allegato D.(doc.6) ambito di Palermo

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi le preferenze degli insegnanti circa gli ambiti, l'esperienza professionale, il loro punteggio, valutandone le preferenze, le riserve e soltanto successivamente e nel rispetto delle fasi assegnare a ciascun ambito il docente con maggiore punteggio ed in subordine qualora non si ritenesse opportuno rettificare la graduatoria in tal senso accertare il diritto della stessa alla medesima valutazione del pre ruolo svolto presso gli istituti di cui infra.

Invece seppur l'insegnante, **invalida**,(doc. 7) abbia avuto riconosciuto il punteggio base 18 oltre il ricongiungimento al genitore ed abbia indicato 28 Ambiti territoriali in ordine di preferenza,(prima preferenza Palermo provincia Ambito A0019) le è stata assegnata la sede più lontana tra quelle dalla stessa indicate.

In definitiva a causa di tale evidente omissione la ricorrente si vedeva costretta a recarsi a Marzabotto per la presa di servizio presso l'Istituto Comprensivo " Marzabotto" (doc. 9) e quindi in sedi esterne alla Regione Sicilia e ciò in virtù di una procedura viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità dell'assegnazione all'ambito Emilia Romagna. Violazione dell'ordine di precedenza delle fasi, del punteggio e mancato riconoscimento della invalidità. Violazione e falsa applicazione della legge 62

del 2000 e L. 333 del 2001 e del Dm 94/016;

La ricorrente, ove mai l'amministrazione scolastica avesse operato correttamente mediante il riconoscimento del servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari, avrebbe certamente ottenuto una sede più vicina alla provincia di residenza e, comunque, una delle sedi indicate nella propria domanda di mobilità con precedenza rispetto a quella effettivamente assegnata, la più lontana, ad oltre 1300 migliaia di Km di distanza dal centro dei propri affetti familiari.

La ricorrente difatti con il punteggio aggiuntivo avrebbe, avuto diritto ad una sede diversa da quella assegnata, secondo l'ovvio principio dello scorrimento delle graduatorie(V. Sentenza Tribunale di Trani) se non proprio nella provincia di Palermo comunque nella regione Sicilia e potrebbe in caso di accoglimento del presente far valer , in termini di punteggio, il predetto servizio anche per la imminente mobilità 017/018.

Orbene le scuole paritarie al pari delle scuole statali corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge (tra cui fondamentalmente: la piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; la attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la

disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

A tal proposito l'art 1 bis del dl 250/2005 convertito nella legge 27 del 3.2.06 interviene proprio sulla disciplina delle scuole non statali riconducendo a due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè le scuole non paritarie e quelle paritarie riconosciute, abrogando alcune norme del d.lvo del 297/1994,(artt 343 a 356) creandosi così tre forme di equiparazione:a) la parificazione limitata alle scuole elementari il cui riconoscimento è effettivo di istituzione privata , e le cui scuole devono essere gestite da associazioni e/o enti stipulando una convenzione con il provveditore agli studi con obblighi analoghi alle istituzioni statali: il riconoscimento legale che non è altro che un provvedimento adottato dal Miur subordinato ad alcuni requisiti(es. idoneità della sede ..) con compito di vigilanza del direttore generale competente e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi prescritti:Il pareggiamento che è un istituto limitato alle scuole tenute da enti pubblici o ecclesiastici.

Per ottenere il pareggiamento oltre ai requisito per il riconoscimento legale sono previste altre ed ulteriori presupposti(uguali a quelli previsti per la scuola statale) nonché al trattamento economico;

Nella caso di specie la ricorrente ha prestato servizio presso istituti pareggiati e paritari avendo tutti i superiori requisiti ne consegue che la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il

superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria e con esso del relativo punteggiaggio stante la intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U n. 297 del 1994 che con esso si pongono in aperto contrasto.

Difatti i servizi riconoscibili ai fini della carriera e quindi valutabili come specificato nelle note comuni alle tabelle di valutazione(doc.9) del CCNI mobilità ai fini della mobilità sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994 con esclusione dei servizi prestati nelle scuole paritarie che per effetto della predetta disposizione non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera in quanto non espressamente previsti dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994.

In particolare al suddetto CCNL del 8.4.016 è stata allegata la *"tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e del personale docente"* che al punto 1(anzianità di servizio) lett. B) prevede ***" per ogni anno di servizio pre ruolo" l'attribuzione di punti 3 . Tuttavia in seno alle note comuni (pag.71) riportate in calce alla suddetta tabella di ccnl è stato disposto che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera"***.

Il paradosso consiste proprio nel fatto che *l'art. 485 richiamato dall'amministrazione scolastica nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto nella scuola paritaria non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge 62 /2000 che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e*

pareggiate) l'unica categoria di scuola paritaria definite quali "tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)".

Ora la legge l. 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), che ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole (legalmente riconosciute, pareggiate , autorizzate e parificate) statuisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, definendo scuole paritarie tutte le istituzioni scolastiche non statali che a partire dalla scuola della infanzia **corrispondono agli ordinamenti della istruzione.**

Difatti, soltanto dall'anno scolastico 2000/2001, infatti, è entrata in vigore la l. n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, che ha riconosciuto le scuole paritarie come costitutive del sistema nazionale di istruzione e ha disciplinato i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

Ora la mancata applicazione della normativa *de quo* si appalesa pertanto illegittima ponendosi in contrasto anche con il d.l. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, laddove all'art. 2, comma 2,(tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Sul punto recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui, " *il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico.* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle **scuole statali o paritarie** di ogni ordine e grado".

A ciò si aggiunga **che l'amministrazione scolastica ha già riconosciuto il punteggio per il servizio prestato nella paritaria** manifestando pertanto la volontà di voler equiparare il servizio paritario con quello fornito alle dipendenze della scuola statale tanto che il relativo punteggio le è stato valutato persino ai fini della immissione in ruolo nelle graduatorie ad esaurimento.

A ciò si aggiunga che proprio il legislatore intervenuto per la predisposizione dei bandi per la ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti ha previsto espressamente, ai sensi del dm 94/016 che appariva " *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione*" (doc. 10)

Pertanto ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo

cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegate al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

Tuttavia, nelle "Note Comuni" riportate in calce alla suddetta tabella è stato disposto che *servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera e* **ciò apertamente in contrasto** persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2000 (doc,11) ai sensi della quale la L. 62/00 "*nulla ha modificato in materia di riconoscimento servizi pre ruolo svolti....* , pertanto nelle predette istituzioni non statali paritarie continuano in ogni caso ad essere valutabili ai fini sia giuridici ed economici nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. n.297/1994, per la quale comunque se ne chiede la disapplicazione stante la valutazione parziale del servizio pre ruolo peraltro non valutato .

L'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna con nota Prot. n. 1046 ha chiesto al Ministero opportune delucidazioni relativamente alla riconoscibilità o meno, ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale. (doc.12)

In ragione di ciò, la ricorrente si troverebbe oggi ad essere penalizzata di ben 33 punti (3 x 11 anni) ove si voglia considerare il punteggio del servizio pre ruolo soltanto parzialmente e non per intero , con conseguente grave perdita di *chances* di trasferimento in Sicilia e pertanto la graduatoria di mobilità deve essere rettificata in tal senso.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso dovrà essere accolto.

2. Violazione e falsa applicazione di legge: Illegittimità del trasferimento: Disparità di trattamento e violazione della direttiva n. 1999/70/CE; Violazione e falsa applicazione degli artt 3, 33 e 36 della Costituzione.

Il provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica e con esso tutti i provvedimenti connessi ivi compreso il diniego al trasferimento sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono il diritto della stessa al pieno riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il conseguenziale punteggio aggiuntivo nella graduatoria di mobilità operando una palese discriminazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni.

Difatti la condotta serbata dall'amministrazione scolastica in applicazione dell'art 485 del T.U crea una palese ed evidente discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria che di fatto hanno svolto lo stesso tipo di servizio.

Preliminarmente opera un contrasto con il dl. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, all'art. 2, comma 2,(tutt'oggi in vigore) laddove con riferimento al "riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti" ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" violando altresì il più alto "Principio di non discriminazione" di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale principio di uguaglianza garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

La ricorrente ha svolto attività lavorativa aventi tutti la stessa finalità e svolgendo le medesime mansioni svolte dai dipendenti della

p.a.

Orbene, indipendentemente dal dettato normativo interno la domanda deve essere accolta in forza della applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

La Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.

Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il **mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.**

Le sentenze interpretative della CGUE, non vincolano lo Stato di appartenenza del giudice remittente, ma tutti gli Stati membri (vincola anche il giudice interno ed è posto alla base dell'obbligo di interpretazione conforme; cfr, tra le tantissime, Sentenza 13 novembre 1999, causa C-106/89, Marleasing , punti 8-9; Sentenza 16 giugno 2005, causa C -105/03, Pupino, punti 43-47), trattandosi addirittura per il diritto interno di jus superveniens con efficacia retroattiva (nel medesimo senso, costantemente, anche la Corte Costituzionale; cfr, ex plurimis, Ordinanza n. 252/06, alla cui parte motiva si rimanda), trovando il loro fondamento nella esigenza di **applicazione conforme del diritto della UE in tutto il territorio dell'Unione.**

A ciò si aggiunga che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di **non discriminazione tra lavoratori** di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs.

n. 165/01.

A tal proposito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002 è stato acclarato il principio secondo cui *“nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”*.

Ed ancora *“Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico “(Tar Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).*

Ed ancora *“ Il trattamento scolastico equipollente, cui fa riferimento l'art. 33 comma 4, della Costituzione implica un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerare alla stregua e quindi né deteriore né inferiore, a quello assicurato dalla scuola statale (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006, n. 331).*

Ora sulla base dell'insegnamento della Corte di Giustizia UE, per giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, occorre l'esistenza di elementi **precisi e concreti** (che certamente non potranno essere le disposizioni interne

che si pongono in contrasto con i principi comunitari e nazionali) che differenziano tale tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi e trasparenti sicchè tale disparità deve far fronte ad un reale bisogno si da essere idonea a conseguire l'obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine.(cfr C. App. Trieste sent . n. 374/014).

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e precisamente attraverso la disapplicazione di quest'ultima.

E' pacifico infatti che, come ribadito anche nella sentenza del 2010 Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, "*Qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno*".

Nel caso di specie sussistono in effetti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere - dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.

Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto e con esso i provvedimenti presupposti connessi e consequenziali devono essere disapplicati , annullati.

3. Violazione e falsa applicazione di legge. Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro. Riconoscimento per intero del punteggio;

Il richiamato art 485 del d.lgs 297/1994 opera certamente una prima discriminazione atteso che lo stesso servizio di insegnamento

prestato nelle scuole paritarie viene invece riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo nonché per le nomine a tempo determinato, con la conseguenza che **con l'avvenuta assunzione la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato però nelle scuole paritarie** (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297 / 1994, e con l'ulteriore conseguenza che il relativo punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale né ai fini della formazione delle graduatorie di istituto, come nel caso di che trattasi.

Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente che occorre estendere gli effetti giuridici riconosciuti per il docente assunto presso la scuola statale anche in termini di punteggio.

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare C.M.163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifiche abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati.**

L'art. 2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe

ragione alcuna di limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'apposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale docente statale per pervenire, invece, all'apposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera.

Sul punto la giurisprudenza nazionale, in ultimo con la sentenza n 3967/016 resa da codesto Tribunale di Roma in accoglimento di un ricorso patrocinato da codesto difensore ha cristallizzato il principio della disapplicazione del T.U 297/1994 nella parte in cui opera una discriminazione per il servizio pre ruolo riconoscendo conseguentemente per intero il punteggio prestato *"in applicazione della normativa nazionale da disapplicare, l'amministrazione scolastica ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto spettare qualora non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori. Infatti la normativa nazionale prescrive che il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d'istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d'ufficio, o per le graduatorie interne d'Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti. Riepilogando si ha che per la mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo viene così determinata: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di*

pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti, mentre per la mobilità volontaria il punteggio di preruolo vale unicamente 3 punti ogni anno. Occorre rilevare che questo calcolo del punteggio sull'anzianità di servizio pre-ruolo è anch'esso in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d'insegnamento, nel caso di specie docente di sostegno".(doc.12)

Alla luce delle superiori argomentazioni appare evidente ritenere il mancato riconoscimento degli incarichi prestatati dalla ricorrente nella scuola paritaria anche in uno alla scuola statale causa di una lampante violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità retributiva.

Difatti la mancata piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Nel caso di che trattasi, per le ragioni suesposte, la normativa nazionale applicata in materia di mobilità, l'art 485 d.lgs 297/1994, operando tale palese discriminazione tra i docenti in violazione della normativa comunitaria nonché della nostra Carta Costituzionale, deve essere disapplicata ed applicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario con il conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla attribuzione per intero del punteggio al pari del servizio di ruolo (11 x 6) per ogni anno prestato nel pre ruolo nella classe di concorso di appartenenza come dalla stessa vanamente richiesto.

Per tali superiori motivi e le preganti considerazioni , i provvedimenti amministrativi censurati devono essere disapplicati dovendosi conclusivamente affermare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria per intero negli anni scolastici di cui in premessa e conseguentemente riconoscere, previa disapplicazione della normativa nazionale

contrastante con quella comunitaria, l'ulteriore punteggio di 66 punti nella graduatoria di mobilità per gli 11 anni svolti nella scuola paritaria.

Il principio è stato di recente stigmatizzato dal Tribunale di Napoli *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegata al CCNI per la mobilità del personale docente”*. (ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16)(doc. 13)

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei*

servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014, ordinanze tribunale mantova, Napoli, Lanciano, Caltagirone).

Ciò posto la ricorrente come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'ill.mo Giudice del Lavoro, voglia previa disapplicazione della normativa interna confliggente con quella comunitaria disporre e della questione di illegittimità costituzionale , il consequenziale annullamento del provvedimento del 29.7.016(elenco trasferimenti passaggi personale docente di ruolo della provincia di Palermo) il provvedimento nota prot. n. 20453 del 27.7.016 con assegnazione presso la sede di Marzabotto Ambito EMR000003 nonché della nota del 31.8.016 prot. n. 2273/C01 nella parte in cui non viene assegnato l'ambito richiesto qualora l'amministrazione scolastica avesse operato correttamente anche in ordine al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria e comunque disporre la rettifica del punteggio nella graduatoria della mobilità 2016/017 e successive ed accogliere le seguenti

Alla mancata attribuzione dell'ambito richiesto dei punti per gli 11 anni di servizio svolto nella paritaria ne consegue il mancato trasferimento presso l'ambito di Palermo e comunque negli ambiti più vicini al luogo di residenza espressi dalla docente e contestualmente l'obbligo di permanenza per **tre anni** presso la sede di Marzabotto nonché la mancata indicazione nelle domande di mobilità in itinere(017/018) del predetto punteggio.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , Voglia ex art. 669 bis e ss. c.p.c. e art. 700 c.p.c. accogliere, *anche inaudita altera parte*, le seguenti

CONCLUSIONI

1.Preliminarmente accertare e dichiarare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione, delle note comuni allegate al C.C.N.I. per la mobilità docenti a.s. 016/017 e dell'art 485 d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della graduatoria della mobilità anche per gli anni futuri all'anno scolastico 016/017 del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici pareggiati -paritari negli anni scolastici di cui in premessa con riconoscimento dei 66 o in subordine 33 punti di mobilità.

2)Conseguentemente dichiarare per i motivi di cui infra la sospensione del provvedimento di assegnazione nota mail del 23.8.016 con assegnazione presso la sede di Marzabotto Ambito EMR000003 nonché della nota del 31.8.016 prot. n. 2273/C01 con la quale è stato disposto il trasferimento con incarico triennale dell'istante nell'ambito dell'Emilia Romagna presso L'Istituto Marzabotto anche con effetto per l'anno scolastico 017/018 e conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e conseguentemente attribuire alla ricorrente la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento dei 66 o in subordine 33 punti di mobilità e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella provincia di Palermo e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal senso.

3.Ordinare all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale a tal fine necessario e comunque di provvedere alla rettifica del punteggio erroneamente ad oggi alla stessa riconosciuto.

4.Accertare e dichiarare la illegittimità della condotta operata

dall'amministrazione scolastica , in violazione delle superiori disposizioni e, previo riconoscimento di tutto il servizio pre ruolo per intero, condannare le amministrazioni convenute al risarcimento di tutti i danni, da disporsi anche in via equitativa, ed afferenti le sofferenze patite e *patendi* dalla ricorrente a causa del mancato trasferimento e comunque in misura da disporsi anche in via equitativa per il mancato trasferimento.

6. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale :Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e pertanto il contributo unificato ammonta ad € 259,00 ma stante l'autocertificazione reddituale allegata lo stesso non è dovuto(doc.15).

Messina / Bologna 5.11.2016

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso **appare pregiudizievole e costoso** per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità

diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione, in via alternativa e sostitutiva a quella ordinaria sulla gazzetta ufficiale della Repubblica **con esonero dal darne avviso**, nei confronti di tutti i **controinteressati** coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso EEEE scuola primaria posto comune partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNL ed o.m. 241 /2016, ed inseriti negli elenchi di nuova assegnazione per le province di tutti gli ambiti di Italia attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie della Classe di Concorso EEEE primaria posto comune potenzialmente controinteressati, ed inseriti nelle graduatorie della mobilità professionale ed interprovinciale;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina / Bologna 11.10.016

Avvocato

Vincenzo La Cava

